

Edizione di martedì 25 Ottobre 2022

CASI OPERATIVI

Fruizione del credito d'imposta 4.0 in caso di investimento sostitutivo
di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

Regime degli impatriati: come compilare la dichiarazione?
di **Carla De Luca**

IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplici immobiliari: redditi derivanti dalla cessione di immobili
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni 4.0 e Sabatini: cumulo con termini distinti
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Credito di imposta sui dividendi esteri
di **Marco Bargagli**

CASI OPERATIVI

Fruizione del credito d'imposta 4.0 in caso di investimento sostitutivo

di **EVOLUTION**



In caso di sostituzione di un bene materiale 4.0 con uno di costo maggiore, avente caratteristiche analoghe o superiori, come si fruisce delle quote residue di credito d'imposta spettante?

La cessione a titolo oneroso di un bene materiale 4.0 nel periodo di sorveglianza (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione), quando accompagnata da un contestuale "investimento sostitutivo" in un bene avente caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A annesso alla L. 232/2016, consente la disapplicazione del meccanismo di *recapture* (rideterminazione dell'agevolazione).

L'effettuazione dell'investimento sostitutivo, nonché le caratteristiche tecnologiche del bene e il requisito di interconnessione devono essere oggetto di apposita attestazione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Regime degli impatriati: come compilare la dichiarazione?

di Carla De Luca



I lavoratori c.d. “impatriati” possono fruire, laddove rispettino determinati requisiti, di un **regime opzionale di tassazione agevolata**, che è stato introdotto dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) e poi modificato dall'[articolo 5 D.L. 34/2019](#).

L'agevolazione si sostanzia nel far concorrere:

- i **redditi di lavoro dipendente**,
- quelli **assimilati a quelli di lavoro dipendente**
- e i redditi di **lavoro autonomo**

prodotti in Italia alla formazione del reddito complessivo:

- **nella misura del 30% del loro ammontare** (con un'esenzione del 70%)
- **o nella misura del 10% del loro ammontare**, se i contribuenti trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Il regime di favore spetta anche ai lavoratori che avviano **un'attività d'impresa in Italia**; in tal caso il reddito d'impresa agevolabile è esclusivamente quello dell'imprenditore individuale (restano esclusi i redditi imputati dalle società di persone per trasparenza ai soci; si veda [circolare 33/E/2020](#), § 1).

I requisiti richiesti – I soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono soddisfare i seguenti **requisiti** ([articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#)):

- i lavoratori **non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti** il trasferimento;
- essi si impegnano a risiedere in Italia **per almeno 2 anni**;
- l'attività lavorativa deve essere prestata **prevalentemente** nel territorio italiano (senza

più quindi alcun requisito relativo all'elevata qualificazione).

I riflessi dichiarativi – Per beneficiare del regime degli impatriati, il lavoratore:

- se dipendente, deve presentare una **richiesta scritta al datore di lavoro**, il quale applica il beneficio **dal periodo di paga successivo alla richiesta** e, in sede di conguaglio, **dalla data dell'assunzione**, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile;
- o, nell'ipotesi in cui il **datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione**, può fruirne **direttamente nella dichiarazione dei redditi**. In tal caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta; in particolare va compilato il campo:
- **Codice stato estero** – indicando il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia:

DATI DEL CONTRIBUENTE	
Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Data di nascita giorno mese anno	Sesso (battere la relativa casella) M F
deceduto/a 6	tutelato/a 7
minore 8	Codice Stato estero
Partita IVA (eventuale)	

e la casella “casi particolari” del **quadro RC** indicando il **codice “6”** (detassazione del 70%) o **codice “8”** (detassazione del 90%):

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		Altri dati	
RC1	Tipologia reddito 1 Indeterminato/Determinato 2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022) 3	4
RC2			
RC3			
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati			
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE			
RC4	Codice 1	Somme tassazione ordinaria 2	Somme imposta sostitutiva 3
	Opzione o rettifica 7	Assenza Requisiti 8	Ritenute imposta sostitutiva 4
	Tassi Ord. 7	Tassi Sost. 8	Benefiti 5
		Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. 10	Benefiti a tassazione ordinaria 6
		Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost. 11	
		Imposta sostitutiva a debito 12	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata 13
RC1 col. 3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)			
RC5	Quota esente frontalieri 1	Quota esente dipendente Campione d'Italia 2	Quota esente pensioni 3
			(di cui L.S.U. 4
			TOTALE 5
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente 1	Pensione 2

Il reddito di lavoro dipendente indicato nei righi da RC1 a RC3 è già quello nettizzato della detassazione.

Nelle **Annotazioni della Certificazione Unica 2022** è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- **CQ** per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per cento (**codice 6**)
- **CR** per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90 per cento (**codice 8**).

Se l'impatriato è un **lavoratore autonomo** può accedere al regime fiscale agevolato **direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi** o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dal committente sui compensi percepiti.

Compilerà la casella **"Impatriati"** del quadro RE (così nel quadro RG o RF), **indicando il codice "2"** (nel caso della detassazione del 70%) **o "4"** (se la detassazione è del 90%):

Determinazione del reddito		Compensi convenzionali ONG	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	2
RE3	Altri proventi lordi		
RE4	Plusvalenze patrimoniali		
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	2
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)		

Impatriati
Art. 16 D.Lgs. 147/2015
☐

Si ricorda che il **regime forfetario e il regime degli impatriati sono incompatibili**, in quanto sono diversi i criteri di determinazione dell'imponibile, atteso che la detassazione va applicata sul reddito (vedasi risposta all'istanza di interpello n. 460 del 20.09.2022).

Mancata comunicazione al datore di lavoro – Qualora l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta **l'accesso al regime è precluso**.

Integrativa non consentita – Essendo un **regime opzionale**, è preclusa la possibilità di presentare una **dichiarazione integrativa "a favore"** oltre il termine di **90 giorni dalla scadenza ordinaria**; resta invece possibile sfruttare l'agevolazione nei restanti anni del quinquennio o del decennio agevolato ([circolare 33/E/2020](#), § 6).

Ad **esempio**, un professionista che ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2017, se non ha dato evidenza dell'agevolazione nel Modello Redditi PF 2018 (anno 2017) ed in quella relativa al periodo di imposta successivo Modello redditi PF 2019 (anno 2018), i cui termini sono scaduti, non può fruire dell'agevolazione per queste annualità. Con riferimento ai periodi di imposta dal 2019 al 2021, può invece fruire dell'agevolazione dandone evidenza dal Modello Redditi PF 2020 (anno 2019).

La durata dell'opzione e la proroga – L'agevolazione si applica **per 5 periodi d'imposta**, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. La misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l'intero arco temporale.

Se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50% (perché rientrato fiscalmente in Italia nel periodo d'imposta 2018), non può usufruire del maggior regime di vantaggio (detassazione del 70%) per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile ([circolare 33/E/2020](#), § 2).

Il regime di favore può trovare applicazione **per ulteriori 5 periodi d'imposta**, con **reddito imponibile per tale periodo in misura pari al 50%**, nel caso in cui, in alternativa:

- i lavoratori diventino **proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia (entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime) o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, fermo restando che l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà con l'impatriato; il fatto di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato non impedisce la proroga, purché l'acquisto avvenga a titolo di piena proprietà e non di usufrutto o di nuda proprietà, essendo esclusi i contratti preliminari;
- i **lavoratori abbiano almeno un figlio minorenni o a carico**, anche in affidato preadottivo (tale presupposto può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio sia nato – o in affidato o adottato – entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione).

La proroga viene concessa previo **versamento (con F24 elide – codici 1860 o 1861 – senza compensazione) di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.**

I lavoratori dipendenti, **entro il 30 giugno, devono, inoltre, comunicare al loro sostituto d'imposta che hanno aderito per un altro quinquennio al regime "impatriati".**

Quindi gli "impatriati" che hanno terminato il primo quinquennio di applicazione dello sconto d'imposta il 31 dicembre 2022, devono comunicare la proroga entro il 30.06.2023.

La richiesta fra l'altro deve indicare gli estremi del versamento del 10% o del 5%. I sostituti a

loro volta effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti **dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta**.

Ricevuta la comunicazione i sostituti d'imposta torneranno ad applicare la tassazione agevolata **dal mese successivo alla presentazione della richiesta**.

Gli autonomi comunicano l'estensione del regime di favore nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5%.

In caso di **omesso o parziale versamento** di quanto dovuto il diritto all'opzione si perde essendo precluso il ricorso all'istituto del **ravvedimento operoso**. L'istante, quindi, potrà solo recuperare quanto versato con apposita domanda da inviare entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplici immobiliari: redditi derivanti dalla cessione di immobili

di **Sandro Cerato**



Nell'ambito dei redditi realizzabili dalla **società semplice immobiliare** rientra, in linea generale, la differenza tra l'ammontare dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il costo o valore fiscale di acquisto, aumentato dei costi inerenti, per le plusvalenze realizzate mediante la **cessione di terreni (edificabili e agricoli) e/o di immobili**.

Le cessioni di fabbricati (o di terreni agricoli) **posseduti da oltre 5 anni** non generano materia imponibile in capo ai soci della società semplice e, per tale motivo, il reddito derivante dalla cessione di tali immobili **non deve essere nemmeno dichiarato dalla società semplice**.

Di conseguenza, se l'immobile (diverso da un'area suscettibile di utilizzazione edificatoria) è detenuto dalla società semplice da più di cinque anni, all'atto della cessione del medesimo **la società semplice non realizza alcun reddito da trasferire per trasparenza ai singoli soci**.

A norma dell'[articolo 67, comma 1, lett. b\), Tuir](#), la cessione a titolo oneroso di immobili (fabbricati e terreni agricoli) genera un **reddito diverso imponibile**, qualora la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione (o dall'acquisto) ed il corrispettivo percepito **superi il costo storico di acquisto o costruzione, aumentato dei costi inerenti**.

Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che **la vendita avvenga entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione**. In particolare:

- in caso di **cessione di immobili acquistati presso terzi**, il **quinquennio decorre** dalla data dell'**atto di acquisto** ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente);
- in **caso di cessione di fabbricati** costruiti dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l'esecuzione delle relative opere, ai fini del calcolo del

quinquennio, quale **termine iniziale rileva quello di ultimazione dell'edificazione.**

A norma dell'[articolo 68, comma 1, Tuir](#), la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di un fabbricato (o di un terreno agricolo) acquistato o costruito da non più di cinque anni si individua come **differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto**, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Rientrano, ad esempio, tra i costi inerenti al fabbricato (che vanno ad incidere sulla determinazione del costo fiscale del fabbricato da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza), le spese effettuate per **liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli**, il costo di demolizione delle costruzioni esistenti sull'area utilizzata per edificare l'immobile ceduto.

Per le sole **plusvalenze** realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e fabbricati (posseduti da meno di 5 anni), le società semplici possono richiedere al notaio rogante l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** dell'Irpef del 26% prescritta dall'[articolo 1, comma 496, della L. 296/2006](#), al cui versamento dovrà provvedere il medesimo notaio, ricevendo la necessaria provvista dalla società cedente (studio Consiglio nazionale del Notariato 21.4.2006 n. 60).

Ai sensi dell'[articolo 67, comma 1, lett. b\), Tuir](#), tra i **redditi diversi da assoggettare a tassazione** rientrano, "in ogni caso" (ovvero a prescindere dalla durata del possesso pregresso), le plusvalenze realizzate a seguito di **cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Anche per i terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria, la plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti al bene.

Secondo la prassi notarile, per la determinazione della suddetta plusvalenza, è consentito **scomputare** dal corrispettivo della cessione tutti quei **costi** che sono riferiti al predetto bene, quali, ad esempio, le **spese per la realizzazione di opere di urbanizzazione** (studio Consiglio nazionale del Notariato 21.4.2006 n. 34-2006/T).

Si ricorda, infine, che per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, **non è possibile richiedere al notaio l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26%** prevista dall'**articolo 1, comma 496, L. 266/2005**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni 4.0 e Sabatini: cumulo con termini distinti

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Le imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali ad alto valore tecnologico** (materiali o immateriali) possono beneficiare della misura nota come “**Nuova Sabatini**” e, al contempo, del **credito d'imposta previsto per i beni 4.0**.

Le due misure hanno **diverse affinità con riferimento all'ambito oggettivo** – acquisti in proprietà o acquisizioni in leasing di beni rientranti nel piano “industria 4.0” – ma richiedono il rispetto di **adempimenti e termini distinti**.

La **Nuova Sabatini** è l'agevolazione messa a disposizione dal Mise con l'obiettivo di **facilitare l'accesso al credito delle PMI** ed accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, **sostenendo gli investimenti destinati all'acquisto (o leasing) di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali**.

L'agevolazione consiste nella **concessione**, da parte di banche e intermediari finanziari (aderenti all'Addendum alla convenzione tra Mise, Abi e CdP), di **finanziamenti e di un contributo rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti**.

Il finanziamento in questione **può essere assistito dalla garanzia** del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso e deve essere:

- di **durata non superiore a 5 anni**
- di importo **compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro**
- interamente utilizzato per **coprire gli investimenti ammissibili**.

Il **credito d'imposta per i beni strumentali**, invece, è destinato a **tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e varia a seconda della tipologia di investimento (beni materiali, immateriali, 4.0 e non) e del periodo di competenza dello stesso.

Con riferimento ai **beni 4.0 acquistati nel 2021**, la **misura del credito è la seguente**:

1. **Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati** ([allegato A](#), L. 232/2016)

- **50% del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- **30% del costo** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- **10% del costo** per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. **Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati** funzionali ai processi di trasformazione 4.0 ([allegato B](#), L. 232/2016)

- **20% del costo** nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta previsto per i beni materiali può essere **esteso all'anno seguente** a condizione che **entro la data del 31 dicembre 2021** il relativo **ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**.

Fatte tale premesse, si pensi al caso di un'impresa che ha **ordinato un macchinario 4.0 nel corso del 2021** del valore di 200.000 euro, **senza riuscire a concludere l'investimento nell'anno**, a causa dei ben noti ritardi nel reperimento delle materie prime; nello specifico l'impresa ha **versato il 20% di acconto e formalizzato l'ordine con il fornitore**, al fine di fruire del **credito d'imposta nella misura del 50%** (c.d. prenotazione). L'operazione è stata **finanziata con la Nuova Sabatini**, tramite finanziamento bancario, **stipulato nel mese di agosto 2021**.

Analizziamo i **termini distinti previsti dalle due agevolazioni**. Con riferimento al **credito d'imposta** l'[articolo 3-quater D.L. 228/2021](#) (Decreto Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in Legge, ha disposto la **proroga al 31/12/2022 del termine di effettuazione degli investimenti, prenotati entro il 31/12/2021** (termine in precedenza ancorato al 30/06/2022). Pertanto, nel nostro esempio, l'impresa avrà tempo **fino al 31/12/2022 per concludere l'investimento** (consegna ed interconnessione del macchinario), **fruendo del credito nella misura del 50%**.

Per quanto riguarda, invece, la **Nuova Sabatini**, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento** (modulo DUI) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa al Ministero **entro 60 giorni dalla data di ultimazione** e, comunque, **non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento)**, **pena la revoca del contributo concesso**. Riprendendo il nostro esempio, l'impresa è tenuta a presentare il modulo DUI **entro il mese di ottobre 2022**, evidenziando un **disallineamento tra i termini previsti della due discipline di favore**.

Si ricorda, infine, che il **cumulo tra le due agevolazioni** – ribadito dalla FAQ 9.7 pubblicata sul sito del Mise – soggiace al limite posto dell'[articolo 1, comma 192, L. 160/2019](#), secondo cui il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Credito di imposta sui dividendi esteri

di **Marco Bargagli**



La **suprema Corte di cassazione**, con la **sentenza n. 25698/2022** pubblicata il **1° settembre 2022**, ha ammesso la possibilità di **utilizzare il credito d'imposta estero**, anche per i **redditi assoggettati a imposta sostitutiva in luogo del regime ordinario di tassazione**.

Sarà così possibile **evitare inutili e dannosi profili di doppia imposizione economica** anche sui redditi di fonte estera (dividendi), percepiti in seguito al possesso di una **partecipazione non qualificata**, detenuta in una **partnership di diritto statunitense**.

Anzitutto giova evidenziare che, ai sensi dell'[articolo 165 Tuir](#), se alla **formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero**, le imposte **ivi pagate a titolo definitivo** sono ammesse in **detrazione dall'imposta netta dovuta**, fino a concorrenza della **quota d'imposta** corrispondente al **rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo**, al netto delle **perdite di precedenti periodi d'imposta** ammesse in diminuzione.

Nello specifico, il **trattamento fiscale dei dividendi** previsto dalla Direttiva n. 90/435/CE (c.d. Direttiva Madre-Figlia), corrisposti da **società fiscalmente residenti in Italia** nei confronti di società o enti controllanti, residenti in uno **Stato membro dell'Unione europea**, è disciplinato dall'[articolo 27-bis D.P.R. 600/1973](#).

Con il precipuo scopo di **eliminare la doppia imposizione economica e giuridica** sui dividendi distribuiti da "società figlie" nei confronti di "società madri", entrambe residenti ai fini fiscali in diversi Stati membri dell'Unione Europea, la citata Direttiva Madre-Figlia prevede **due modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi** erogati nei confronti di società estere:

- il **regime del rimborso** (ex [articolo 27-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#)): in questo caso il soggetto residente in Italia, ricorrendo le **condizioni previste per l'applicazione della direttiva madre-figlia**, opera la **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** pari al 1,20% ex [articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#). A questo punto, il soggetto non residente

che ha percepito i dividendi, potrà **richiedere il rimborso** della ritenuta subita;

- il **regime dell'esenzione** ([articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)): in tale seconda ipotesi il soggetto residente in Italia che eroga i redditi oltre frontiera, al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione della **Direttiva madre-figlia**, su **richiesta del soggetto non residente** non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#).

Inoltre, l'[articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), nel caso in cui i redditi derivano da **partecipazioni di fonte estera non qualificate, percepiti non direttamente**, ma per il **tramite di un intermediario residente** che agisce come **sostituto d'imposta**, prevede l'applicazione di una **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

In particolare, i [commi 4, 4-bis e 5](#) del citato articolo 27, prevedono **l'assoggettamento dei dividendi esteri a ritenuta a titolo di imposta del 26%**, se al momento **dell'incasso interviene un intermediario residente**, da calcolarsi sui dividendi percepiti dal contribuente, **al netto delle ritenute subite nello Stato estero di residenza della società erogante**. In buona sostanza, **la base imponibile rappresenta il c.d. "netto frontiera"**.

Qualora, come nel caso esaminato dagli Ermellini, i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti **non tramite un intermediario residente**, ma **direttamente dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**, l'[articolo 18, comma 1, Tuir](#) prevede l'assoggettamento degli stessi redditi *"ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta"*.

Di conseguenza, il contribuente dovrà **riportare tali redditi nella prescritta dichiarazione** ai fini dell'autoliquidazione di detta imposta sostitutiva.

Quindi:

- nel caso in cui **l'incasso dei dividendi** avvenga **senza l'intervento di un intermediario residente**, esso va assoggettato ad imposta sostitutiva;
- la **stessa imposta sostitutiva** ha una funzione **del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta prevista dall'[articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973](#)**, per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate **siano percepiti tramite un intermediario residente**.

Delineato l'ambito giuridico nazionale e convenzionale di riferimento, gli Ermellini hanno tracciato **alcuni importanti principi di diritto**.

In base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisce **direttamente redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non avrebbe la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero su detti redditi**.

Tuttavia, seguendo il dettato della Convenzione Italia-Stati Uniti d'America per **evitare le**

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'[articolo 27, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), o **mediante imposta sostitutiva**, di cui all'articolo 18, comma 1, Tuir avviene non **“su richiesta del beneficiario del reddito”** ma **obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile.**

Ciò in quanto **l'interpretazione conforme della locuzione “anche su richiesta del contribuente”**, che figura nel **testo di vari accordi internazionali**, conferma che **quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta** – non solo nei casi in cui l'assoggettamento dell'elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta avvenga su richiesta del contribuente – ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo **ha previsto espressamente.**

In conclusione, i Giudici di Piazza Cavour affermano che: ***“Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta – come nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 – avvenga non «su richiesta del beneficiario del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d'America) si deve considerare detraibile”.***